**ALLEGATO 4**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI COMPOSTABILI PROVENIENTI DAI CENTRI DI RACCOLTA DI AMA S.P.A., DAI PUNTI VERDI REALIZZATI PER LE UTENZE DOMESTICHE IN ALCUNI MUNICIPI DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE E DALLE AREE VERDI DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE, DALLE OPERAZIONI DI BONIFICA E/O DALLE RICHIESTE DI VIAGGI A PAGAMENTO, CONFERITI DA AMA S.P.A., PER CONTO DI AMA S.P.A. E/O DEL SERVIZIO GIARDINI DEL COMUNE DI ROMA MEDIANTE IMPIANTI AUTORIZZATI A RICEVERE E AD AVVIARE A RECUPERO SFALCI, RAMAGLIE E POTATURE CLASSIFICATI CON CODICE CER 20021, PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI.**

 **LOTTO \_\_\_**

 **INDICE**

**Articolo 1** [Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 7](#_Toc496106342)

[**Articolo 2** Oggetto 10](#_Toc496106343)

[**Articolo 3** Durata 11](#_Toc496106345)

[**Articolo 4** Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore 12](#_Toc496106347)

[**Articolo 5** Responsabile del Contratto e Direttore dell’esecuzione 15](#_Toc496106349)

[**Articolo 6** Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 16](#_Toc496106351)

[**Articolo7** Verifiche e controlli 19](#_Toc496106353)

[**Articolo 8** Corrispettivi 20](#_Toc496106355)

[**Articolo 9** Fatturazione e pagamenti 21](#_Toc496106357)

**Articolo 10** [Penali 26](#_Toc496106358)

[**Articolo 11** Cauzione 30](#_Toc496106359)

[**Articolo 12** Riservatezza 30](#_Toc496106361)

[**Articolo 13** Risoluzione 33](#_Toc496106363)

[**Articolo 14** Recesso 34](#_Toc496106365)

[**Articolo 15** Sicurezza e danni 36](#_Toc496106367)

[**Articolo 16** Brevetti industriali e diritti d’autore 39](#_Toc496106369)

[**Articolo 17** Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 40](#_Toc496106371)

[**Articolo 18** Subappalto 40](#_Toc496106373)

[**Articolo 19** Accordo Bonario 40](#_Toc496106375)

[**Articolo 20** Foro competente 40](#_Toc496106375)

[**Articolo 21** Trattamento dei dati, consenso al trattamento 43](#_Toc496106377)

[**Articolo 22** Oneri fiscali e spese contrattuali 44](#_Toc496106379)

[**Articolo 23** Trasparenza 44](#_Toc496106381)

[**Articolo 24** Tracciabilità dei flussi finanziari 45](#_Toc496106383)

[**Articolo 25** Condizioni risolutive espresse 47](#_Toc496106385)

[**Articolo 26** Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale ed al Patto di Integrità di Roma Capitale 49](#_Toc496106387)

[**Articolo 27** Codice Etico, Codice Etico, Codice di Comportamento, programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 50](#_Toc496106389)

[**Articolo 28** Clausola finale 51](#_Toc496106391)

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI COMPOSTABILI PROVENIENTI DAI CENTRI DI RACCOLTA DI AMA S.P.A., DAI PUNTI VERDI REALIZZATI PER LE UTENZE DOMESTICHE IN ALCUNI MUNICIPI DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE E DALLE AREE VERDI DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE, DALLE OPERAZIONI DI BONIFICA E/O DALLE RICHIESTE DI VIAGGI A PAGAMENTO, CONFERITI DA AMA S.P.A., PER CONTO DI AMA S.P.A. E/O DEL SERVIZIO GIARDINI DEL COMUNE DI ROMA MEDIANTE IMPIANTI AUTORIZZATI A RICEVERE E AD AVVIARE A RECUPERO SFALCI, RAMAGLIE E POTATURE CLASSIFICATI CON CODICE CER 20021, PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI.**

**TRA**

AMA S.p.A., con sede legale in Roma, Via \_\_\_\_\_\_\_\_, telefono n. \_\_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA 05445891004, in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, giusti i poteri conferiti, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche “***AMA***”)

**E**

la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale Euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n. e C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (nel seguito per brevità anche “***Fornitore***”);

**OPPURE**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_, dott. \_\_\_ \_\_\_, repertorio n. \_\_\_ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

**PREMESSO CHE**

1. AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
2. AMA, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione del Fornitore cui affidare il “S*ervizio di trattamento e recupero dei rifiuti compostabili provenienti dai centri di raccolta di AMA S.p.A., dai punti verdi realizzati per le utenze domestiche in alcuni municipi del comune di Roma Capitale e dalle aree verdi del comune di Roma Capitale, dalle operazioni di bonifica e/o dalle richieste di viaggi a pagamento, conferiti da AMA S.p.A., per conto di AMA S.p.A. e/o del servizio giardini del comune di Roma mediante impianti autorizzati a ricevere e ad avviare a recupero sfalci, ramaglie e potature classificati con codice CER 20 021, per un periodo di 36 (trentasei) mesi*” (di seguito “***Servizio***”), attraverso una procedura aperta, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(nel seguito, per brevità, anche solo “***Procedura***” o “***Gara***”);
3. il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti;
4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_= (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
6. il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite;

**Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

# Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
3. la documentazione della procedura di cui alle premesse e, comunque, l’Allegato “**A**” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “**B**” (Offerta Economica), l’Allegato “**C**” (Patto di Integrità di Roma Capitale degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati), l’Allegato “**D**” (Protocollo di legalità) e l’Allegato “**E**” (Dichiarazione relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010);
4. la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:

1. dalle clausole del presente atto e da quanto previsto e prescritti nei suoi Allegati;
2. dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e di procedure di scelta del contraente e, comunque, dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
3. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della Procedura prodotti da AMA prevarranno sugli atti e documenti tutti presentati dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
7. **AMA**: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
8. **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all’Allegato “A”;
9. **Contratto**: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
10. **Fornitore**: l’impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) di imprese risultato aggiudicatario di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
11. **Servizio**: il servizio di rimozione di rifiuti pericolosi abbandonati in aree pubbliche e private del territorio del Comune di Roma Capitale, comprese determinazioni analitiche, eventuale deposito o deposito per custodia giudiziaria, trasporto e trattamento;
12. **Offerta Economica**: il documento di cui all’Allegato “B”;
13. **Parte**: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “**Parti**”);
14. **Protocollo di Integrità** di Roma Capitale degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, approvato dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 40 del giorno 27/02/2015 di cui all’Allegato “C”;
15. **Protocollo di legalità**: il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato “D”;
16. **Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari**: la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 di cui all’Allegato “E”.

7. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

# Articolo 2

# Oggetto

1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del Servizio, come meglio specificato e descritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA a ad espletare il Servizio, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo pari ad Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_), IVA esclusa.
3. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e comunque, nel rispetto di ogni modalità determinata nel presente atto e relativi Allegati.
4. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva, pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare lo stesso Servizio anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.

5. AMA si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.

6. AMA si riserva di richiedere, nel corso della durata del Contratto la facoltà di richiedere all’aggiudicatario, la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.

# Articolo 3

# Durata

1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e/o dall’avvio dell’attività, comunque, fino al corretto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del Contratto medesimo.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non siano state espletate tutte le attività previste o non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5.
3. E’ vietato il rinnovo tacito del Contratto.
4. La durata del Contratto è in ogni caso subordinata al rinnovo del Contratto di Servizio.

# Articolo 4

# Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore

1. L’esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di servizio e termini di cui al Capitolato tecnico (Allegato “A”), da intendersi quali obbligazioni minime essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed all’Allegato “B” (Offerta economica), tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione di quanto oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed all’Allegato “B” (Offerta economica) del presente Contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
7. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;
8. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nel Contratto;
9. predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
10. nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
11. comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute ed i nominativi dei sostituti, ciò anche con riferimento al Responsabile del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
13. Il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature ed i prodotti necessari per l’espletamento delle attività contrattuali.
14. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
15. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
16. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
17. Il Fornitore si impegna inoltre ad eseguire il Servizio in tutti i luoghi indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e fermo restando che il Servizio dovrà essere eseguito con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA.
18. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

# Articolo 5

# Responsabile del Contratto e Direttore dell’esecuzione

1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile del Contratto” il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione del Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
2. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti:
	* numero telefono cellulare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, numero telefono fisso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;
	* indirizzo e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare ad AMA, almeno a mezzo telefax e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
4. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente – che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione – in ordine alla gestione del presente Contratto, il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, i cui recapiti sono quelli di seguito riportati:

• numero telefono cellulare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, numero telefono fisso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

• indirizzo e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

# Articolo 6

# Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:
* formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell’attività di fornitura svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
* fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all’attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
* vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure concordate da AMA;
* vigilare che tutte le attrezzature da lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
1. E’ vietato l’utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all’uso.
2. AMA, in caso di ricorso all’avvalimento, ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine, il Responsabile del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad AMA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad AMA entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
4. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

# Articolo7

# Verifiche e controlli

1. Il Servizio oggetto del Contratto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMA.
2. Tali verifiche e controlli saranno tese, tra l’altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, termini e livelli di servizio prescritti per l’esecuzione del Servizio nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), oltre che ad accertare l’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle penali di cui oltre.

# Articolo 8

**Corrispettivi**

1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore, a fronte dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto sono determinati in ragione delle percentuali di sconto offerte dal Fornitore in sede di gara riportata nell’Offerta Economica (Allegato “B”), che deve intendersi qui integralmente trascritta come parte integrante e sostanziale, da applicarsi al costo del singolo prezzo unitario posto a base d’asta.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento del Servizio oggetto di Contratto e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato tecnico.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e prescrizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, per tutta la durata del Contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. AMA riconoscerà annualmente al Fornitore l’aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente.

**Articolo 9**

# Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, provvederà ad emettere la fattura relativa ai quantitativi di rifiuti effettivamente e correttamente caricati, trasportati, scaricati e trattati, recuperati/smaltiti, nel mese precedente. Il Fornitore ai fini del pagamento delle singole fatture, dovrà trasmettere ad AMA, unitamente a ciascuna delle dette fatture, copia della documentazione relativa alle attività di trattamento, recupero/smaltimento e caricamento, trasporto e scarico (anche transfrontaliero) dei rifiuti gestiti in forza del Contratto, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l’importo dell’IVA, e la stessa dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “*Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72*”.
4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è **KRRH6B9.**
5. Nell’ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell’avvenuta prestazione/l’avanzamento dei lavori (operazione di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati:

al numero 2.2.1.16.1 <WE>;

al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>.

Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”.

1. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
2. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
3. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 2, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore attraverso la compilazione della dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “E”). Il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
4. Si evidenzia che, AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.e.i, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd “intervento sostitutivo”.
5. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Contratto e relativi Allegati.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un RTI, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto precedentemente indicato, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce.
8. Il RTI avrà facoltà di scegliere se i) il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 48, co. 13, del D.lgs n. 50/2016.
9. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

# Articolo 10

# Penali

1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate:
2. In caso di ritardo nell’attivazione del servizio rispetto al termine fissato, AMA potrà applicare una penale per ogni giorno di ritardo pari a € 1.000,00 (mille/00);
3. In caso di ritardo nell’espletamento del servizio rispetto agli orari previsti dal Capitolato e/o concordato con il Direttore per l’Esecuzione del Contratto o, AMA potrà applicare una penale € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo per ciascuna utenza;
4. In caso di ritardo nell’esecuzione dell’intervento su richiesta del Direttore per l’Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti, AMA potrà applicare una penale € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo;
5. In caso di violazione degli obblighi delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell’ambiente durante l’esecuzione del servizio, AMA potrà applicare una penale di € 1.000,00 (mille/00) per ogni contestazione.
6. In caso di ritardo nella rendicontazione dei dati richiesti con la tempistica prevista e riepilogata all’art 7 del Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare una penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.
7. Nel caso in cui si impiegasse personale regolarmente assunto ma non presente nell’elenco fornito ovvero per mancata comunicazione di sostituzione/integrazione del personale utilizzato per l’espletamento del servizio, AMA potrà applicare una penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni addetto/giorno;
8. nel caso in cui venissero impiegati mezzi non indicati nell’elenco fornito e privi di autorizzazione ovvero per mancata comunicazione di sostituzione/integrazione dei mezzi utilizzati per l’espletamento del servizio ovvero non conformi alle prescrizioni minime richieste all’art 5, AMA potrà applicare una penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni mezzo/giorno;
9. in caso di inadempienza rispetto agli ordini impartiti dal Direttore per l’Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti in termini di modalità e tempistica, AMA potrà applicare al Fornitore una penale pari ad € 300,00 (tercento/00) per ogni giorno di ritardo per ciascuna inadempienza non sanata;
10. in caso di ritardo nella presentazione delle copie cartacee dei formulari di trasporto e del cartellino di pesatura di ogni conferimento rispetto alla tempistica prevista all’art 7, AMA potrà applicare al Fornitore una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
11. in caso di mancata trasmissione della copia “*torni al produttore/detentore*” dei formulari di identificazione rifiuto nei tempi previsti dal capitolato, AMA potrà applicare al Fornitore una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni formulario;
12. in caso di mancata trasmissione del riepilogo integrale dei movimenti ed idonea certificazione di avvenuto recupero rilasciata dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di trattamento finale di recupero, AMA potrà applicare al Fornitore una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni report;
13. in caso di mancato rispetto degli orari di apertura dell’impianto/area di destinazione all’accettazione diretta, rispetto a quanto previsto e/o concordato con il Direttore per l’Esecuzione del Contratto, nell’arco di ogni giornata lavorativa, dal lunedì alla domenica, AMA potrà applicare al Fornitore una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni ora di apertura non garantita;
14. in caso di sospensione giornaliera delle modalità di servizio in termini di rifiuti da accettare presso l’impianto/area di destinazione del prestatore, AMA potrà applicare al Fornitore una penale pari ad € 1.200,00 (milleduecento/00) per ogni giorno di sospensione;
15. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
16. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
17. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
18. AMA provvederà a dare comunicazione all’ANAC, ai fini dell’iscrizione del fornitore nel Casellario Informatico di cui all’art. 213 del D.lgs n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% (uno/00 per cento) dell’importo del contratto.
19. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 2, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
20. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere di diritto il Contratto ai sensi del successivo articolo 13.

# Articolo 11

# Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
2. Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione/garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, La garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

# Articolo 12

# Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
3. che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
4. che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
5. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
6. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

6.In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.

# Articolo 13

# Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da parte di AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Verifiche e Controlli), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 18 (Subappalto), 22 (Trasparenza), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 25 (Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale ed al Protocollo di Integrità), 26 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

# Articolo 14

# Recesso

1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:

1. giusta causa;
2. mancato rinnovo da parte del Comune dell’affidamento del servizio ad AMA;
3. mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi;
4. reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
2. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle prestazioni effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile e dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant’altro previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai contratti di servizi.

# Articolo 15

# Sicurezza e danni

1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante l’eventuale permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di

AMA.

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari, per il Lotto I ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00), per il Lotto II ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), per il Lotto III ad Euro 100.000,00 (centomila,00), per il Lotto IV ad Euro 1.000.000,00 (unmilione,00), per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..
3. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Fornitore, coprirà senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
4. Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate al precedente comma 3. Inoltre, l’Aggiudicatario dovrà stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza a copertura dei rischi RC Inquinamento, per il risarcimento di eventuali danni da inquinamento dell’ambiente procurati durante le fasi di esecuzione del servizio nonché nel corso delle attività immediatamente funzionali al servizio stesso. Tale copertura assicurativa dovrà essere vincolata ad AMA SpA e riportare il massimale di garanzia di almeno, per il Lotto I Euro 300.000,00 (trecentomila/00), per il Lotto II Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), per il Lotto III Euro 100.000,00 (centomila,00), per il Lotto IV Euro 1.000.000,00 (unmilione,00). Nella clausola di vincolo l’impresa assicuratrice, prima di recedere dal contratto, dovrà impegnarsi a chiedere il nullaosta ad AMA SpA ed, inoltre, non potrà eccepire il mancato pagamento del premio in caso di sinistro.
5. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

# Articolo 16

# Brevetti industriali e diritti d’autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

# Articolo 17

# Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

# Articolo 18

# Subappalto

1. ***(da inserire se il subappalto vietato non è stato dichiarato in sede di offerta)*** Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

**[ovvero]**

***(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)*** Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l’esecuzione delle seguenti forniture:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ad i soggetti indicati in sede di Procedura ai sensi dell’articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.

1. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
3. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
5. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
6. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare le risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

# Articolo 19Accordo bonario

 AMA, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all’Accordo Bonario ai sensi dell’art. 206 (servizi e forniture). Il procedimento di Accordo Bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento e può essere reiterato qualora vi siano riserve iscritte ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cento) dell’importo del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 205, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016

# Articolo 20

# Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e AMA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

# Articolo 21

# Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’articolo 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite i siti internet: www.amaroma.it, http://ted.europo.eu/TED/;

www.regione.lazio.it/web2/contents/osservatorio/ll.pp, http://www.regione.lazio.it/sitarl/, https://www.serviziocontrattipubblici.it.

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

# Articolo 22

# Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, in ossequio alle disposizioni del D.P.R. 633/72.

#  Articolo 23

#  Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

1. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
2. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
3. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
4. dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il medesimo Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata e di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

# Articolo 24

# Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

# Articolo 25

# Condizioni risolutive espresse

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
	1. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
	2. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino

positivi;

* 1. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
	2. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche

Amministrazioni;

* 1. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
1. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende

risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

# Articolo 26

# Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale ed al Patto di Integrità di Roma Capitale.

1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo d’Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale e nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d.”sensibili”.
2. In riferimento all’esecuzione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale successiva variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Contratto. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità, potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte del Fornitore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4

# Articolo 27

Codice Etico, Codice di Comportamento, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, del Piano di Prevenzione della corruzione e del programma Triennale per la Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, pubblicato sul sito istituzionale di AMA. Il Fornitore si impegna a rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto.

Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

# Articolo 28

# Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto, in tutto o in parte, da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì / / .

 **AMA S.P.A.. IL FORNITORE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni della Fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 8 (Corrispettivi della Fornitura); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto–Cessione del credito); Articolo 18 (Subappalto); Articolo 19 (Accordo Bonario); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 23 (Trasparenza); Articolo 25 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 26 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale); Articolo 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); Articolo 28 (Clausola finale).

Roma, lì / / **IL FORNITORE**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALLEGATI:**

Allegato “**A**”: Capitolato Tecnico

Allegato “**B**” (Offerta Tecnica)

Allegato “**C**”: (Offerta Economica)

Allegato “**D**” (Patto di Integrità di Roma Capitale degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati)

Allegato “**E**” (Dichiarazione relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010)